



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 37

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota: _____

Resp. Proced.: - Dott. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

Incarico di medico competente
– Bandi di gara al ribasso o
secondo il metodo dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa – Vigilanza degli
Ordini provinciali

Cari Presidenti,

si ritiene di rendere noto per opportuna conoscenza che la Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale ha segnalato a questa Federazione, ai fini di un intervento in merito, che continua la pratica di indire da parte di amministrazioni pubbliche e aziende bandi di gara al ribasso d'asta o secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dell'incarico di medico competente. Nel caso di specie il Simlil ha fatto esplicito riferimento ai bandi di gara indetti dal Comando Forestale della Regione Siciliana.

Si ricorda che questa Federazione ritiene che l'indizione di bandi di gara al ribasso o con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dell'incarico di medico competente da parte specificatamente di amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), deve ritenersi in contrasto con

2012/4582-31-03-2012-PARTENZA

l'elaborazione di corrette procedure per l'adozione e la efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, **oltre a rappresentare correlativamente nella gran parte dei casi una palese violazione dell'art. 54**, primo comma, del codice di deontologia medica, il quale prevede che *"nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio d'intesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati"* e dell'art. 70, secondo comma, il quale dispone che *"il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni, tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza del malato"*.

Questa posizione ha trovato concorde il Ministero della Salute, che con nota del 18 giugno 2010 ha sottolineato che **"il c.d. servizio di sorveglianza sanitaria non può essere oggetto di gare di appalto al ribasso da parte di pubbliche amministrazioni se non altro per le caratteristiche intrinseche di non standardizzazione del servizio stesso"**.

Si rileva, inoltre, che il conferimento dell'incarico di medico competente integra, infatti, una prestazione e un contratto d'opera intellettuale, species del genus contratto di lavoro autonomo, che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica. Pertanto l'incarico di medico competente non dovrebbe essere ricompreso negli appalti pubblici di servizi c.d. sanitari.

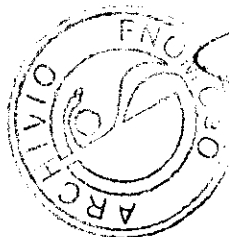
In conclusione tutti gli Ordini provinciali, nell'ambito della propria competenza territoriale, sono tenuti ad intervenire e a vigilare sulla fattispecie indicata in oggetto al fine di tutelare il decoro della professione medica.

All'uopo si allega una bozza di nota (All. n. 1) che gli Ordini provinciali possono eventualmente utilizzare per intervenire e chiedere l'annullamento in regime di autotutela dei bandi di gara al ribasso o con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dell'incarico di medico competente, indetti in modo particolare dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Amedeo Bianco)

All. n. 1



Oggetto: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Medici competenti – avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni secondo il metodo dell'offerta a ribasso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Illustre -----,

si rileva che all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di ---- è stato segnalato, ai fini di un intervento in merito, l'avviso pubblico (All. n. 1) indicato in oggetto indetto da ----- relativo al servizio di sorveglianza sanitaria.

Giova sottolineare che l'attuale quadro normativo vigente esclude che relativamente alle attività di sicurezza sul lavoro, di cui la sorveglianza sanitaria è parte integrante, possano essere indette gare di appalto secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa o al ribasso.

Nonostante ciò alcuni enti locali, pubbliche amministrazioni e società nazionali continuano ad indire gare al ribasso aventi ad oggetto prestazioni sanitarie mediche.

La posizione consolidata della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (All. n. 2) ha trovato l'assenso e la conferma dello stesso Ministero della Salute (All. n. 3) e dello stesso Parlamento (All. n. 4).

Pertanto, nel confermare che l'indizione di bandi di gara o di avvisi pubblici al ribasso per il "servizio di sorveglianza sanitaria" si pone in contrasto con l'elaborazione di corrette procedure per l'adozione e la efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, si chiede l'intervento della S.V. affinché, nella qualità di -----, ponga in essere tutti gli atti necessari, che consentano di pervenire ad una completa verifica in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni normative inerenti alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento specifico alla "sorveglianza sanitaria".

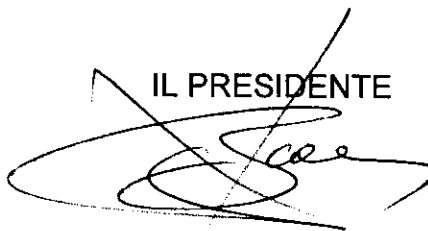
Nella fattispecie si chiede l'annullamento in autotutela da parte di codesto ----- -- del bando o dell'avviso per l'incarico del servizio di sorveglianza sanitaria indicato in oggetto.

Si resta in attesa di un cortese ed urgente riscontro in merito ai relativi intendimenti che la S.V. vorrà perseguire.

Distinti saluti

All. n. 4

IL PRESIDENTE



Oggetto: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Medici competenti – avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni secondo il metodo dell'offerta a ribasso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Illustre -----,

si rileva che all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di ---- è stato segnalato, ai fini di un intervento in merito, l'avviso pubblico (All. n. 1) indicato in oggetto indetto da ----- relativo al servizio di sorveglianza sanitaria.

Giova sottolineare che l'attuale quadro normativo vigente esclude che relativamente alle attività di sicurezza sul lavoro, di cui la sorveglianza sanitaria è parte integrante, possano essere indette gare di appalto secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa o al ribasso.

Nonostante ciò alcuni enti locali, pubbliche amministrazioni e società nazionali continuano ad indire gare al ribasso aventi ad oggetto prestazioni sanitarie mediche.

La posizione consolidata della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (All. n. 2) ha trovato l'assenso e la conferma dello stesso Ministero della Salute (All. n. 3) e dello stesso Parlamento (All. n. 4).

Pertanto, nel confermare che l'indizione di bandi di gara o di avvisi pubblici al ribasso per il "servizio di sorveglianza sanitaria" si pone in contrasto con l'elaborazione di corrette procedure per l'adozione e la efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, si chiede l'intervento della S.V. affinché, nella qualità di -----, ponga in essere tutti gli atti necessari, che consentano di pervenire ad una completa verifica in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni normative inerenti alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento specifico alla "sorveglianza sanitaria".

Nella fattispecie si chiede l'annullamento in autotutela da parte di codesto ----- -- del bando o dell'avviso per l'incarico del servizio di sorveglianza sanitaria indicato in oggetto.

Si resta in attesa di un cortese ed urgente riscontro in merito ai relativi intendimenti che la S.V. vorrà perseguire.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

All. n. 4



FNOMCeO

Il Presidente

FNOMCEO 12/04/10
RGP.0004077 2010
Cl. 15.01/13

PROF. FERRUCCIO FAZIO
MINISTRO DELLA SALUTE
segreteriafazio@sanita.it
fax – 0659945609

ON. MAURIZIO SACCONI
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
segreteriaMinistroSacconi@lavoro.gov.it

PROF. RENATO BRUNETTA
MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
r.brunetta@governo.it

OGGETTO: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - gare di appalto al ribasso per il "servizio di sorveglianza sanitaria" di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni – richiesta apertura tavolo tecnico.

Illustre Ministro,

questa Federazione che è un ente pubblico esponente dell'intera categoria medica ha espresso a più riprese forti elementi di criticità in ordine alla prassi consolidata di indire gare di appalto al ribasso per l'affidamento del c.d. "servizio di sorveglianza sanitaria" di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni".

Si rileva innanzitutto che nell'ambito del nuovo sistema di prevenzione disegnato dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni ruolo preminente, anche ai fini della valutazione dei rischi e delle interferenze e ai fini della attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, è assegnato al medico competente.

Il medico competente svolge funzioni di integrazione del sistema organizzativo complessivo della "sicurezza" dei luoghi di lavoro, essendo titolare di obblighi anche "operativi" e fondamentali nella gestione integrata del "sistema sicurezza.

Le preoccupazioni di questa Federazione rivestono esplicitamente aspetti di carattere deontologico, professionale e correlativamente di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Giova infatti rilevare che appare discutibile che le prestazioni professionali del medico competente siano equiparate ad un servizio; al tempo stesso in ordine a tale prassi si sottolinea che il D.Lgs. 163/06 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" prevede all'art. 2, comma 2, che il principio di economicità possa comunque essere derogato ove si tratti di materia inerente alla

tutela della salute.

L'indizione di bandi di gara al ribasso per il "servizio di sorveglianza sanitaria" da parte di imprese private e di pubbliche amministrazioni si pone di conseguenza in contrasto con l'elaborazione di corrette procedure per l'adozione e la efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questa Federazione ritiene che l'utilizzo del criterio del prezzo più basso in luogo dell'offerta più qualificata comporta il rischio di scelte che vanno a scapito della qualità della prestazione professionale e correlativamente della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Si rileva peraltro che nella gran parte dei bandi al ribasso indetti da imprese e da pubbliche amministrazioni sia già contenuto il protocollo sanitario da applicare e ciò in violazione della normativa vigente che prevede che sia il medico competente, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, a determinare il relativo protocollo di sorveglianza sanitaria finalizzato alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Si precisa inoltre che nei singoli contratti di appalto, subappalto e somministrazione debbano essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi relativi alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e che tali costi non debbano essere soggetti a ribasso.

Con riferimento alle gare di appalto per il servizio di sorveglianza sanitaria e i relativi connessi aspetti deontologici si precisa che l'art. 54, comma 1, del codice di deontologia medica prevede che "nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell'intesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati".

La disposizione di cui sopra deve poi essere posta in correlazione con l'art. 70 dello stesso codice che reca norme in materia di qualità delle prestazioni e dispone che "il medico dipendente o convenzionato debba esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l'equità delle prestazioni nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Il medico deve altresì esigere che gli ambienti di lavoro siano decorosi e adeguatamente attrezzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa compresi quelli di sicurezza ambientale. Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza del malato".

Si rileva quindi che la fattispecie indicata in oggetto, oltre a creare un conflitto tra norme giuridiche e norme deontologiche, appare lesiva dell'interesse primario e costituzionalmente rilevante della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

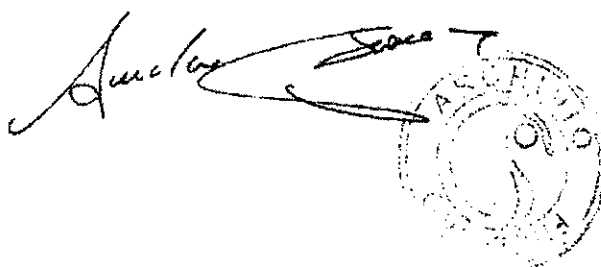
Pertanto, stante quanto suesposto, si chiede l'intervento della S.V. al fine di una attenta riflessione in ordine ad una prassi consolidata, di indire gare di appalto

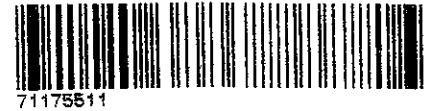
al ribasso per il c.d. "servizio di sorveglianza sanitaria", che, violando gli aspetti deontologici, pone una serie minaccia ad una efficace attività di prevenzione sui luoghi di lavoro.

Riteniamo infine che i delicati temi sollevati rendono assolutamente necessaria la costituzione, in pieno spirito collaborativo, di un tavolo tecnico sulle modalità e procedure di affidamento degli incarichi di "sorveglianza sanitaria" nei luoghi di lavoro che dovrebbe vedere coinvolti rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute e della FNOMCeO al fine di conseguire una efficiente rete di servizi professionali ed una efficace tutela del diritto alla sicurezza dei lavoratori.

Cordiali saluti

Amedeo Bianco

The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to read "Amedeo Bianco". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "FEDERAZIONE ITALIANA" at the top and "FNO MCEO" at the bottom, with a central emblem. The signature and stamp are positioned over a light-colored background.



71175511

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

SANITARIA

Ufficio II - Qualità degli ambienti di lavoro e di vita -
radioprotezione

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Al presidente della FNOMCeO
Piazza Cola di Rienzo n 80/A
00192 ROM A

Registro-classif:

DGPREV.II/P/2010/.....

FNOMCEO 22/06/10
RGP.0006843 2010
Cl. 04.13.01/2.6

OGGETTO: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro -
Gare di appalto al ribasso per il servizio di sorveglianza
sanitaria - Richiesta apertura tavolo tecnico.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, di apertura di un tavolo tecnico, pur manifestando al riguardo ampia disponibilità, si rappresenta tuttavia che gli aspetti attinenti ai costi in materia di salute e sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso, riferibili anche ad appalti del servizio di sorveglianza, risultano già chiaramente disciplinati dall'articolo 26 comma 5 del Dlgs 81/2008.

In particolare nella predisposizione di gare d'appalto il comma 6 del sopra citato articolo dispone che gli enti sono tenuti in ogni caso a valutare che il valore economico sia adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza e che, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture, tale costo sia congruo rispetto ai valori economici previsti dalla contrattazione collettiva dello specifico settore o, in mancanza, dal contratto collettivo del settore più vicino.

Ne consegue che i compensi dei sanitari che dovranno assicurare il servizio oggetto della gara d'appalto non possono subire ribassi tali da renderli non in linea con i compensi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, con relativa salvaguardia anche del decoro professionale.

Altrettanto inequivocabile, a tutela della qualità delle prestazioni, risulta essere la condizione che i protocolli sanitari da applicare nell'ambito della sorveglianza sanitaria sono

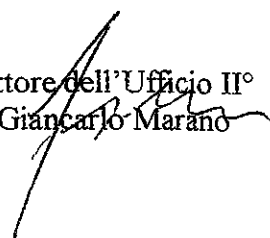
stabiliti dal medico incaricato di assicurare tale prestazione (sia esso dipendente o collaboratore di una struttura pubblica o privata o libero professionista) in funzione sia dei rischi specifici, sia degli indirizzi scientifici più avanzati, stante al riguardo le previsioni della lettera b del comma 1 dell'articolo 25 del decreto 81/2008.

Ulteriori elementi chiarificatori possono essere tratti anche dalla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.5/2008 del 8 ottobre 2008.

Tale determinazione, avente come oggetto l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici, con riferimento al ribasso nelle gare d'appalto prevede testualmente che : *"Il criterio del prezzo più basso può reputarsi adeguato al perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate."*

Da quanto sopra riportato appare evidente che il c.d. "servizio di sorveglianza sanitaria" non può essere oggetto di gare di appalto al ribasso da parte di pubbliche Amministrazioni se non altro per le caratteristiche intrinseche di non standardizzazione del servizio stesso.

Il Direttore dell'Ufficio II°
Dr. Giancarlo Marano



ATTO CAMERA**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01068****Dati di presentazione dell'atto**Legislatura : **16**Seduta di annuncio : **140** del **25/02/2009****Firmatari:**Primo firmatario: **TESTA NUNZIO FRANCESCO**Gruppo: **UNIONE DI CENTRO**Data firma: **25/02/2009**

Cofirmatario	Gruppo	Data firma
DE POLI ANTONIO	UNIONE DI CENTRO	25/02/2009
OPPI GIORGIO	UNIONE DI CENTRO	25/02/2009

Commissione assegnataria:Commissione **XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)****Destinatari:**

Ministero destinatario :

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuale delegato a rispondere e data delega :

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
25/02/2009**Partecipanti allo svolgimento/discussione :****ILLUSTRAZIONE****26/02/2009**

TESTA NUNZIO FRANCESCO

UNIONE DI CENTRO

RISPOSTA GOVERNO**26/02/2009**

FAZIO FERRUCCIO

SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

REPLICA**26/02/2009**

TESTA NUNZIO FRANCESCO

UNIONE DI CENTRO

Fasi iter :**DISCUSSIONE IL 26/02/2009****SVOLTO IL 26/02/2009****CONCLUSO IL 26/02/2009**

Classificazione EUROVOC*CONCETTUALE:***CONTROLLO SANITARIO, IMPRESA PRIVATA, RESTRIZIONE ALLA CONCORRENZA, SICUREZZA DEL LAVORO***SIGLA O DENOMINAZIONE:***DL 2008 0081****TESTO ATTO****Atto Camera****Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01068**

presentata da

NUNZIO FRANCESCO TESTA**mercoledì 25 febbraio 2009, seduta n.140**

NUNZIO FRANCESCO TESTA, DE POLI e OPPI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.- Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo n. 81 del 2008, di concerto con le norme relative agli oneri connessi alla sicurezza, esclude in modo tassativo la possibilità di indire, per le attività di sicurezza sul lavoro e di sorveglianza sanitaria, gare con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

nonostante la sopracitata previsione normativa, alcune importanti società nazionali continuano a indire gare al ribasso ed aventi ad oggetto prestazioni sanitarie mediche;

la gara al ribasso degli onorari, che, altresì, viola palesemente gli articoli 87 e 131 del decreto legislativo n. 163 del 2006, così come a ragione denunciato dall'Ordine dei medici, non solo non favorisce la libera e corretta concorrenza tra professionisti ma, per di più, comporta un danno per i pazienti poiché non consente di garantire la correttezza tecnica e la qualità della prestazione erogata;

questa prassi, mentre pone il rischio di acquisire professionalità in contrasto con la buona pratica medica, con minori garanzie di appropriatezza, efficienza ed efficacia, risulta in aperto contrasto con l'odierno allarme sociale generato dal costante aumento di infortuni sul lavoro, spesso con esiti drammatici -:

quali misure urgenti intenda adottare per impedire le gare al ribasso relativamente alle attività mediche aziendali quali i presidi medico-infermieristici nelle aziende e per salvaguardare la tutela e la sicurezza negli ambienti di lavoro nonché il decoro professionale medico.(5-01068)

RISPOSTA ATTO

5-01068 Nunzio Francesco Testa: Misure volte a impedire le gare al ribasso per le attività relative alla sicurezza sul lavoro e alla sorveglianza sanitaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si assicurano gli Onorevoli interroganti che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali rivolge particolare attenzione alla questione dell'effettuazione di gare di appalto con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ha delineato una disciplina normativa omogenea per la Tutela della salute e della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro.

In considerazione della quasi recente introduzione, nel settore della sicurezza dei luoghi di lavoro, della nuova normativa dettata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, il Ministero ancorché non sia titolare di diretta competenza istituzionale nella materia, fatta eccezione dell'obbligo di aggiornare in apposite tabelle il costo del lavoro sulla base dei valori indicati dalla contrattazione collettiva ex articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 in questione, intende comunque porre in essere tutti gli interventi che consentano di pervenire alla verifica della completa e corretta applicazione delle disposizioni, a tutela dei lavoratori e dei cittadini.

Pag. 183

ALLEGATO 3

5-01069 Palagiano: Interventi a favore dell'Istituto nazionale di riposo e cure per gli anziani (INRCA) nell'ambito del progetto «Codice Argento».

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'I.P. in oggetto, prendo atto dell'interesse manifestato dall'Istituto INRCA di Ancona attraverso l'Interrogazione in esame.

Nonostante non vi sia un prescritto obbligo normativo ad inserire nel Progetto «Codice Argento» l'Istituto INRCA di Ancona, mi attiverò personalmente affinché la richiesta e il predetto interesse manifestato dalla struttura in questione siano portati a conoscenza del Responsabile Scientifico del predetto Progetto per le ulteriori, successive iniziative da avviare.

Pag. 184

ALLEGATO 4

5-01070 Livia Turco e Lenzi: Numero delle *social card* realmente distribuite e attive, sia per i pensionati sia per le famiglie con bambini di età inferiore a tre anni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento ai contenuti della I.P. preciso che rispetto alle informazioni già fornite